



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Donatella Salari, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2251 promossa da:

contro

 cittadino nigeriano, con domicilio eletto in Sulmona (Aq), vico dell'Arco 19, presso lo studio dell'avvocato Chiara Maiorano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

PARTE RICORRENTE

E

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona – Ministero dell'Interno

PARTE RESISTENTE

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di L'AQUILA

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Fatto e diritto

Letto l'art. 702 bis c.p.c., osserva:



Con ricorso depositato il giorno 30 giugno 2016 [REDACTED], propone reclamo avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale del 13.4.2016 notificato il 31.5.2016 che gli ha negato lo status di rifugiato, la protezione internazionale sussidiaria e la protezione umanitaria.

Il ricorrente chiede in via prioritaria che gli sia riconosciuta la protezione internazionale di rifugiato sussidiaria e la protezione umanitaria.

Va, innanzitutto, premesso che ai sensi della Convenzione di Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”*;

Il ricorrente, innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato di essere originario di e di essere di essere fuggito dalla Nigeria in esito alle violenze terroristiche attuate da Boko haram.

Va in proposito premesso che ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 251 del 2007, per quanto qui interessa, il rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. La medesima legge chiarisce cosa si debba intendere per atti di persecuzione (art. 7), per motivi di persecuzione (art. 8) e chi debba essere il responsabile della persecuzione (art. 5) o il soggetto in grado di fornire la protezione (art. 6).

Dal punto di vista procedurale, l'art. 3 del citato decreto stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede, tra l'altro, per quello che qui rileva, la valutazione:

- a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
- b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.



Lo stesso art. 3 prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Si tratta, evidentemente di un quadro probatorio eminentemente indiziario che esigono, comunque che gli elementi addotti presentino caratteristiche di precisione, gravità e concordanza, emergenti dalle allegazioni documentali e da ogni altra fonte di prova disponibile.

Ne consegue che il c.d onere attenuato non fa venire meno l'apprezzamento della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere individuale e diretto sottostante alla richiesta di protezione che non lascia spazio per obblighi di concessione della misura con profili perplessi o dubbiosi, né onera l'Autorità di puntuali e analitiche smentite delle circostanze allegate dal ricorrente.

In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo d.lgs n. 251 del 2007.

In proposito va detto che ai sensi del citato art. 2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art. 14 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce, infatti, che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;



b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Intanto, si comprende dalla narrazione del ricorrente di religione cristiana che egli non è perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, ma allega solo il timore di morire di morte violenta come accaduto a suo padre la cui morte è rimasta senza colpevoli ed alla quale è succeduto l'assassinio del fratello, in un clima diffuso di violenza che pervade il paese con il conseguente deficit di tutela delle minime condizioni di convivenza. Per quanto riguarda la controversia narrata essa va inquadrata in un clima d'insicurezza generale tale da rideterminare la vicenda oltre la più semplicistica questione di carattere privato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 - 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015 *"In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali"*

Questa circostanza esclude, tuttavia, la possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato. Invero il racconto riferito non integra alcuna delle ipotesi per il riconoscimento dello status di rifugiato. Si esula, infatti, dall'ipotesi di una richiesta di rifugio politico perché non emerge un timore correlato a forme di persecuzione per motivi di razza, religione o nazionalità od appartenenza ad un gruppo sociale od opinione politica, emergendo piuttosto una questione eminentemente privatistica che ebbe a determinare la fuga. In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo d.lgs n. 251 del 2007. In proposito va detto che ai sensi del citato art. 2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art. 14 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce, infatti, che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, risulta evidente dallo stesso racconto del richiedente che i fatti narrati non lo espongono al rischio di subire un danno grave ai sensi della norma in parola.



Il Precius, infatti ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria in seguito all'assassinio- rimasto impunito- del padre e la morte violenta del fratello.

Infatti, egli non rischia gli eventi di cui alle lettere a) o b), né è soggetto alla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c). Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Peraltro, ritiene questo giudice che sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Nigeria è l'ottavo esportatore di petrolio al mondo e $\frac{3}{4}$ del greggio che produce viene dalla regione del delta del Niger, nel sud del Paese, una zona soprattutto povera, inquinata e violenta, nella quale è in corso una guerra civile a bassa intensità.

La situazione politica è caratterizzata dalle tensioni a sfondo religioso causate dagli attacchi del gruppo Boko Haram e dalle proteste popolari contro l'eliminazione dei sussidi di stato che mantenevano basso il costo dei carburanti.

Le azioni di Boko Haram, un gruppo islamico i cui legami con AQMI (Al-Qaeda nel Maghreb islamico) sembrano ormai scontati, costituiscono una seria minaccia per la stabilità interna considerato, anche, che gode del sostegno dei politici locali insoddisfatti di una leadership cristiana

Le operazioni di polizia hanno continuato a essere caratterizzate da violazioni dei diritti umani. Centinaia di persone sono rimaste vittime di uccisioni illegali, spesso prima o durante arresti realizzati per strada. Altre sono state torturate a morte in detenzione di polizia e molte di queste uccisioni illegali potrebbero essere equiparabili a esecuzioni extragiudiziali.

Secondo il rapporto di Amnesty International 2015/2016 questa è la situazione:

Il 28 marzo si sono tenute le elezioni presidenziali, del senato e della camera dei deputati; le votazioni per i governatorati e le assemblee statali si sono svolte l'11 aprile. Il candidato del partito dell'opposizione, il Congresso di tutti i progressisti (All Progressives Congress – Apc), Muhammadu Buhari, è stato eletto presidente. I membri del nuovo consiglio di gabinetto hanno prestato giuramento l'11 novembre.

A luglio, il presidente Buhari ha congedato i capi di stato maggiore che erano stati nominati dall'ex presidente Goodluck Jonathan, compresi due ufficiali militari che le autorità nigeriane non avevano provveduto a indagare per la loro potenziale responsabilità in crimini di diritto internazionale, e li ha sostituiti.

Nel sud e sud-est del paese si sono svolte manifestazioni di protesta a sostegno dell'indipendenza dello stato del Biafra. Il 14 ottobre, Nnamdi Kanu, leader di Persone native del Biafra (Indigenous people of Biafra – Ipob) e direttore di Radio Biafra, è stato arrestato e incriminato per cospirazione criminale, per aver diretto e fatto parte di una società illegale, e intimidazione. Il 17 dicembre, l'Alta corte federale della capitale Abuja ha ordinato il suo rilascio incondizionato dalla custodia del dipartimento dei servizi di stato (Department of State Service – Dss). Tuttavia, a fine anno non era stato ancora liberato e il 18 dicembre è stato incriminato per tradimento; a fine anno era ancora in carcere.



A novembre, il rapporto di una commissione creata dal presidente, con l'incarico d'indagare sull'acquisizione di armi ed equipaggiamento destinato al settore della sicurezza, ha rilevato, tra l'altro, che erano stati stipulati contratti fittizi per vari miliardi di dollari Usa. Il presidente ha ordinato l'arresto di tutte le persone che secondo il rapporto erano implicate, compreso Sambo Dasuki, consigliere per la sicurezza nazionale dal 2012 al 2015, che a fine anno era ancora in carcere.

CONFLITTO ARMATO

Boko haram(n.d.r.. da una locuzione hausa che letteralmente significa «l'istruzione occidentale è proibita») è un'organizzazione terroristica jihadista sunnita diffusa nel nord della Nigeria. È anche nota come Gruppo della Gente della Sunna per la propaganda religiosa e il Jihad, Jamā'at Ahl al-Sunna li-da'wa wa l-Jihād). Nel 2015 si è alleata con lo Stato Islamico. ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko Haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco.

Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko Haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko Haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria³. Per compiere questi attentati, Bokoharam non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine,costringendole a farsi esplodere.

L'esercito ha annunciato di aver liberato almeno 1.400 persone dal territorio controllato da Boko haram, in maggioranza donne e bambini. Delle 219 alunne

che erano state rapite dal gruppo il 14 aprile 2014 nella città di Chibok, nello stato di Borno, non si sono più avute notizie (n.d.r. secondo fonti britanniche 21 di loro sarebbero state rilasciate nell'ottobre 2016 nell'ambito di uno scambio di prigionieri).

Forze di sicurezza



Nel rispondere alle azioni di Boko haram, tra il 2011 e il 2015, le truppe nigeriane hanno commesso crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità⁴. Il presidente Buhari si è formalmente impegnato ad aprire un'inchiesta sulle prove secondo cui, in diverse occasioni tra giugno e dicembre, l'esercito avrebbe commesso crimini di guerra.

Tuttavia, all'annuncio non sono seguite misure per l'avvio di indagini indipendenti e imparziali.

Nel suo rapporto sulle indagini preliminari di novembre, l'ufficio del procuratore dell'Icc ha individuato otto potenziali casi giudiziari per crimini di guerra e crimini contro l'umanità; sei dei quali riguardavano Boko haram e altri due le forze di sicurezza.

L'esercito militare nigeriano si è reso nuovamente responsabile di esecuzioni extragiudiziali di persone sospettate di appartenere a Boko Haram.

I militari hanno effettuato arresti durante accurate "operazioni di selezione", in cui le persone sospettate sono state messe in fila davanti agli informatori per essere identificate o arrestate direttamente nella loro abitazione. Altre sono state arbitrariamente arrestate mentre tentavano di mettersi in salvo dagli attacchi compiuti da Boko haram o di fuggire dalle zone controllate dal gruppo. In molti casi, gli arresti sono stati attuati in assenza di un ragionevole sospetto o senza opportune indagini.

I sospettati che sono stati arrestati dai militari non hanno potuto contattare la loro famiglia né accedere a un legale e non sono stati condotti davanti a un tribunale. Si trattava per lo più di uomini di giovane età, anche se tra le persone arrestate c'erano donne, bambini e uomini in età più avanzata.

Muhammad Mari Abba, medico e consulente per conto del Who, arrestato nel 2012 nello stato di Yobe, a fine anno non era stato ancora formalmente incriminato e continuava a essere detenuto in incommunicado.

Alhaji Bukar Yaganami, un imprenditore arrestato nel 2013 a Maiduguri, nello stato di Borno, a fine anno era ancora in detenzione militare, malgrado un tribunale ne avesse disposto il rilascio su cauzione già a luglio 2014

A settembre, l'Organizzazione mondiale per la migrazione ha calcolato che nel nord della Nigeria le persone sfollate internamente erano almeno 2,1 milioni; il 92 per cento viveva in comunità ospitanti, mentre i restanti avevano trovato riparo all'interno di campi. I campi di Maiduguri erano sovraffollati e senza adeguato accesso al cibo e ai servizi igienici. Il governo ha istituito una commissione incaricata di indagare in merito a presunti casi di traffico di esseri umani e abusi sessuali ai danni degli sfollati, che sarebbero stati compiuti con la complicità delle autorità di sicurezza e del campo. I risultati delle indagini della commissione a fine anno non erano stati ancora resi noti.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA

Il 12-13 dicembre, l'esercito ha ucciso oltre 100 membri del Movimento islamico della Nigeria, una setta sciita, a Zaria, nello stato di Kaduna. Il leader del gruppo, Ibraheem Zakzaky, è stato arrestato nella sua abitazione e a fine anno rimaneva detenuto in



incommunicado. Centinaia di altri membri del gruppo sono stati arrestati.

Il 17 dicembre, l'esercito ha ucciso cinque persone aprendo il fuoco contro membri dell'Ipob che manifestavano a Onitsha, nello stato di Anambra, per celebrare la notizia iniziale del rilascio di Nnamdi Kanu.

VIOLENZA COMUNITARIA

Gli episodi di violenza tra le varie comunità etniche del paese hanno continuato a mietere vite umane. A Riyom e Barikin Ladi, località amministrative dello stato del Plateau, si sono verificati scontri tra le comunità locali per accuse di furti di bestiame e dispute sulla terra. Raramente i responsabili di questi episodi di violenza sono stati indagati e perseguiti dalla giustizia.

SISTEMA GIUDIZIARIO

A maggio, è stata promulgata la legge sull'amministrazione della giustizia penale.

La nuova legislazione ha introdotto una serie di nuove disposizioni che miglioravano il sistema di giustizia penale, come forme di compensazione per le vittime di reati, pene alternative al carcere e la registrazione elettronica dei procedimenti giudiziari.

Ciononostante, le carceri sono rimaste sovraffollate e i procedimenti giudiziari celebrati dai tribunali hanno continuato a procedere con lentezza; i frequenti scioperi dei dipendenti del settore giudiziario, come ad esempio dei segretari di tribunale, per questioni riguardanti gli stipendi e la conseguente chiusura delle aule di giustizia, hanno provocato ripetuti ritardi nei processi e nel coordinamento e controllo della fase di detenzione preprocessuale.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI

Tortura e altri maltrattamenti sono rimasti una pratica ampiamente diffusa da parte di polizia ed esercito e molto frequenti sono stati i casi di esecuzione extragiudiziale, estorsione, detenzione arbitraria e prolungata.

A luglio, la polizia ha annunciato che stava rivedendo il regolamento generale delle proprie forze, compresa l'ordinanza 237, che consentiva agli agenti di sparare ai sospettati e ai detenuti che tentavano di sfuggire all'arresto o di evadere, che rappresentassero un'imminente minaccia per la vita di altri o meno. L'ispettore generale della polizia ha inoltre annunciato che negli ultimi tre anni erano stati corrisposti quasi un miliardo di naira (all'incirca cinque milioni di dollari Usa) a titolo di risarcimento alle vittime di violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia.

Molti reparti della polizia, compresa la squadra speciale antirapina (Special Anti Robbery Squad – Sars) e il reparto investigativo criminale (Criminal Investigation Division – Cid) erano dotati di "camere di tortura" che utilizzavano durante gli interrogatori dei sospettati. A novembre, l'ispettore generale di polizia ha annunciato la creazione di una speciale unità di risposta ai reclami e un'iniziativa di riforma della Sars, in risposta alle preoccupazioni sollevate dall'opinione pubblica sulle segnalazioni di episodi di abusi che sarebbero stati commessi da poliziotti in varie parti del paese.



A giugno, il parlamento ha approvato il progetto di legge contro la tortura, finalizzato a vietare e criminalizzare la pratica della tortura. A fine anno, il documento non era stato ancora convertito in legge..”

In questi ultimi mesi Amnesty International ha anche riscontrato centinaia di arresti arbitrari - anche di persone ricoverate in ospedale per le ferite - e di maltrattamenti e torture di detenuti.

Nonostante le schiacciati prove di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali e torture, a carico delle forze di sicurezza nigeriane, le autorità non hanno avviato alcuna indagine. Un sistema simile di impunità è stato riscontrato in altre parti della Nigeria, come le zone nord-orientali nel contesto delle operazioni contro Boko Haram.

Amnesty International ha più volte chiesto al governo nigeriano di avviare indagini indipendenti sulle prove di crimini di diritto internazionale. Il presidente Buhari ha ripetutamente promesso che i nostri rapporti sarebbero stati approfonditi. Tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento concreto" - ha sottolineato Kamara.

Nei rari casi in cui un'indagine è stata aperta, non c'è stato alcun seguito. A causa dell'apparente mancanza della volontà politica necessaria per indagare e punire i responsabili, l'esercito continua a compiere impunemente violazioni dei diritti umani e gravi crimini.

Oltre alle indagini, Amnesty International chiede al governo nigeriano di assicurare adeguata riparazione alle vittime e ai loro familiari. Infine, Amnesty International sollecita la fine dell'impiego dell'esercito nella gestione delle manifestazioni e garanzie che le forze di polizia siano adeguatamente istruite, addestrate ed equipaggiate per svolgere operazioni di controllo della folla in linea con gli standard e le norme del diritto internazionale. In particolare, le armi da fuoco non dovrebbero mai essere usate per controllare la folla.

Ulteriori informazioni

Il 30 settembre 2016 Amnesty International ha condiviso le conclusioni del suo rapporto con una serie di autorità nigeriane: il ministro federale della Giustizia, il procuratore generale federale, il ministro della Difesa, il capo di stato maggiore dell'esercito, il ministro degli Esteri, il ministro dell'Interno, l'ispettore generale di Polizia e il direttore generale dei Servizi per la sicurezza dello stato. Hanno risposto, neanche nel merito delle questioni sollevate nel rapporto, solo il procuratore generale e l'ispettore generale di Polizia.

Le situazioni di violenza indiscriminata, soprattutto di matrice terroristica e settaria, risultano oramai coinvolgere l'intera Nigeria e dimostrano il serio e concreto rischio per l'incolumità fisica alla quale sono esposti i civili indiscriminatamente, soprattutto se di religione cristiana, oltre alla diffusa e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona anche da parte delle forze dell'ordine.

Sempre da Amnesty Internationale si apprende quanto segue (rapporto 2015-2016)



Nella descritta situazione, dunque, può ritenersi sussistente il requisito del rischio di grave danno richiesto dall'art 14 del D.Lgs n 251/07 (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile) per la concessione della protezione sussidiaria, e che esso derivi dalla violenza indiscriminata (sentenza Corte di Giustizia europea del 2009 C 465/07).

Attesa la particolarità della questione le spese sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, riconosce al cittadino nigeriano T [REDACTED] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

L'AQUILA, 28.11.2016

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Salari

